



AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2003

**PERIODO D'IMPOSTA 2002**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

## **SD23U**

**20.51.2    Laboratori di cornici**

## 1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD23U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2002 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C – Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

## ATTENZIONE

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono predisposti esclusivamente in euro (di colore azzurro, con prestampati due zeri dopo la virgola).

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

## ATTENZIONE

Il presente modello costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2003 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del

frontespizio del modello Unico 2003, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

## 2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Laboratori di cornici"** – **20.51.2.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2002.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2003, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

## 3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

## 4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

### Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

### Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2002

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2002), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) su-

pera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG40U; SG42U; SG48U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG69U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SM33U; SM34U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

### ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002.

### Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999, dei 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000 e degli ulteriori 40 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2001) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite

dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n.58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente

nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2002, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Il dato in esame è, altresì, reperibile sul sito dell'Istat <http://demo.istat.it>.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

## ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2002, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

## 5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui rigghi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

## 6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software, reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

te.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2003, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2002;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

## ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

## 7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili

sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

## 9. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2002. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2002, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

- nei **rigli** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riglo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2003 semplificato. In tale riglo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **riglo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riglo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riglo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2002;
- nel **riglo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **riglo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel riglo precedente;
- nel **riglo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **riglo A13**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel riglo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **riglo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **riglo A15**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel riglo precedente;
- nel **riglo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale riglo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei rigli ap-

positamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;

- nel **riglo A17**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigli** da **A12** ad **A17**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun riglo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel riglo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **riglo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigli precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo riglo bensì nel riglo A01.

## 10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2002. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dall'eventuale licenza amministrativa.

In particolare indicare:

- nel **riglo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **riglo B02**, la sigla della provincia;
- nel **riglo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **riglo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali (o spazi interni) destinati all'attività produttiva,
- nel **riglo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali (o spazi interni) destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc;
- nel **riglo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nel **riglo B07**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine, vetrature, porte);
- nel **riglo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusi-

- vamente all'esposizione interna degli articoli;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali (o spazi interni) destinati alla vendita;
- nel **rigo B10**, utilizzando il codice **1, 2, 3**, se l'ubicazione dell'unità produttiva è situata rispettivamente in una zona centrale, periferica, extraurbana;
- nel **rigo B11**, utilizzando il codice **1, 2, 3**, se l'apertura giornaliera viene effettuata fino ad otto ore, fino a dodici ore, oltre dodici ore.

## Unità di vendita (non configua all'unità produttiva)

Nei righe che seguono sono richieste informazioni concernenti l'unità di vendita non configua all'unità produttiva che, a qualsiasi titolo, è utilizzata per l'esercizio esclusivo della vendita al dettaglio.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B12** il comune in cui è situata l'unità di vendita;
- nel **rigo B13**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B14**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B15**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente alla vendita;
- nel **rigo B16**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali (o spazi interni) destinati a magazzino;
- nel **rigo B17**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte).

## 11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

### Produzione/lavorazione e commercializzazione

- nel **rigo C01**, la quantità di energia elettrica consumata, espressa in Kwh;
- nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata in assenza di commissione, ordine, accordo, ecc., all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera altresì svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato. Si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio anche nel caso in cui, in presenza

di commissione, ordine, accordo, ecc., i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;

- nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto terzi, si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terzi soggetti, in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Si ribadisce, come già precisato al rigo C02, che, pur in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese.
- nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti finiti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa.

Il totale delle percentuali indicate nei righe da C02 a C04, deve risultare pari a 100;

### Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C03)

- nel **rigo C05**, il codice **1, 2 o 3**, se l'attività svolta per conto terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti. Il presente rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo C03;
- nel **rigo C06**, la percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il presente rigo va compilato solo se sono stati compilati i righe C03 e C05;

### Produzione/lavorazione affidata a terzi

- nei **righe da C07 a C09**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
- nel **rigo C10**, il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2002;
- nel **rigo C11**, il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2002;

### Tipologia di attività

- nei **righe da C12 a C18**, per ciascuna tipologia di attività svolta, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

### Area di mercato

- nel **rigo C19**, il codice **1, 2, 3, 4**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, fino a tre regioni, oltre tre regioni;
- nel **rigo C20**, barrando la relativa casella, se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea
- nel **rigo C21**, barrando la relativa casella, se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea.

Se sono effettuate entrambe le tipologie di esportazioni vanno compilate ambedue le caselle;

### Tipologia di clientela

- nei **righe da C22 a C28**, per ciascuna tipologia di clientela indicata (italiana e/o estera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).
- Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
- nel **rigo C29**, in percentuale, i ricavi conseguiti per esportazioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivi;
  - nel **rigo C30**, in percentuale, i ricavi derivanti dalle vendite effettuate per via telematica in rapporto ai ricavi complessivi.

## 12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività. In particolare, indicare:

### Materie prime impiegate

- nei **righe da D01 a D06**, per ciascuna delle tipologie individuate, la quantità (espressa nelle unità di misura indicate) delle materie prime utilizzate nella lavorazione.

### Fasi della produzione e/o lavorazione

- nei **righe da D07 a D13**, barrando le relative caselle, le diverse fasi della produzione e/o lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi, sia in Italia che all'estero.

## Modalità di produzione/lavorazione

- nei **rigli** da **D14** a **D16**, la percentuale dei ricavi conseguiti per ciascuna delle modalità di produzione elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.
- Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

## Altri elementi specifici

- nel **rigo D17**, barrando la relativa casella, l'esistenza, nell'unità produttiva o di vendita, di una sala per l'esposizione di quadri e sculture;
- nel **rigo D18**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione relative all'attività d'impresa. Non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge riguardanti gli infortuni sul lavoro per il titolare ed il personale dipendente;
- nel **rigo D19**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di stampe, dipinti, poster e grafica d'autore.

## 13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2002.

Nei **rigli** da **E01** ad **E19** indicare, per ciascuna tipologia individuata, il numero di beni.

## 14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

### ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2003 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

### Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semi-

lavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello

stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbiere e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consu-

mo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

## ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente detraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui riferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessa-

to l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di

- persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
- Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
- I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
- Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,

- per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
- Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
- Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
    - la rivendita di carburante;
    - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
    - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
    - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
    - la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
    - la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
    - la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
    - la riscossione bollo auto, canone rai e multe.
- Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del

ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

## ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

## Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2002, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta

deducibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

## 15. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che ta-

li variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

### ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità

delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

## TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times (\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}/2$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2002 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2002 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2002).

### ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

### ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

### ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

| Data di inizio del contratto di apprendistato | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2002 | Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2002 | % di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 01/12/2002                                    | 0                                                                  | 0                                                                    | 30,0%                                                            |
| 01/10/2002                                    | 0                                                                  | 1                                                                    | 27,5%                                                            |
| 01/06/2002                                    | 0                                                                  | 2                                                                    | 25,0%                                                            |
| 01/04/2002                                    | 0                                                                  | 3                                                                    | 22,5%                                                            |
| 01/01/2002                                    | 0                                                                  | 4                                                                    | 20,0%                                                            |
| 01/10/2001                                    | 1                                                                  | 5                                                                    | 15,0%                                                            |
| 01/06/2001                                    | 2                                                                  | 6                                                                    | 10,0%                                                            |
| 01/04/2001                                    | 3                                                                  | 6                                                                    | 7,5%                                                             |
| 01/01/2001                                    | 4                                                                  | 6                                                                    | 5,0%                                                             |
| 01/10/2000                                    | 5                                                                  | 6                                                                    | 2,5%                                                             |

### 20.51.2 Laboratori di cornici

## QUADRO A

Personale  
addetto  
all'attività

|            |                                                                                            | Numero<br>giornate retribuite |                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A01</b> | Dirigenti                                                                                  |                               |                                   |
| <b>A02</b> | Quadri                                                                                     |                               |                                   |
| <b>A03</b> | Impiegati                                                                                  |                               |                                   |
| <b>A04</b> | Operai generici                                                                            |                               |                                   |
| <b>A05</b> | Operai specializzati                                                                       |                               |                                   |
| <b>A06</b> | Dipendenti a tempo parziale                                                                |                               |                                   |
| <b>A07</b> | Apprendisti                                                                                |                               |                                   |
| <b>A08</b> | Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine                                   |                               |                                   |
| <b>A09</b> | Lavoranti a domicilio                                                                      |                               |                                   |
|            |                                                                                            | Numero                        | Percentuale di<br>lavoro prestato |
| <b>A10</b> | Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa |                               |                                   |
| <b>A11</b> | Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente        |                               |                                   |
| <b>A12</b> | Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale                      |                               |                                   |
| <b>A13</b> | Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa   |                               |                                   |
| <b>A14</b> | Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa              |                               |                                   |
| <b>A15</b> | Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente                    |                               |                                   |
| <b>A16</b> | Soci con occupazione prevalente nell'impresa                                               |                               |                                   |
| <b>A17</b> | Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente                                           |                               |                                   |
| <b>A18</b> | Amministratori non soci                                                                    |                               |                                   |

**QUADRO B**  
Unità produttiva  
destinata  
all'esercizio  
dell'attività

|                                                             |                                                                                         |  |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>B01</b>                                                  | Comune                                                                                  |  |               |
| <b>B02</b>                                                  | Provincia                                                                               |  |               |
| <b>B03</b>                                                  | Potenza impegnata                                                                       |  | Kw            |
| <b>B04</b>                                                  | Locali destinati alla produzione                                                        |  | Mq            |
| <b>B05</b>                                                  | Locali destinati a magazzino                                                            |  | Mq            |
| <b>B06</b>                                                  | Locali destinati ad uffici                                                              |  | Mq            |
| <b>B07</b>                                                  | Esposizione fronte strada (vetrine, vetrare e porte)                                    |  | Metri lineari |
| <b>B08</b>                                                  | Locali destinati esclusivamente ad esposizione                                          |  | Mq            |
| <b>B09</b>                                                  | Locali destinati alla vendita                                                           |  | Mq            |
| <b>B10</b>                                                  | Ubicazione (1 = centrale, 2 = periferica, 3 = extraurbana)                              |  |               |
| <b>B11</b>                                                  | Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore) |  |               |
| <b>Unità di vendita (non contigua all'unità produttiva)</b> |                                                                                         |  |               |
| <b>B12</b>                                                  | Comune                                                                                  |  |               |
| <b>B13</b>                                                  | Provincia                                                                               |  |               |
| <b>B14</b>                                                  | Potenza impegnata                                                                       |  | Kw            |
| <b>B15</b>                                                  | Locali destinati esclusivamente alla vendita                                            |  | Mq            |
| <b>B16</b>                                                  | Locali destinati a magazzino                                                            |  | Mq            |
| <b>B17</b>                                                  | Esposizione fronte strada (vetrine, vetrare e porte)                                    |  | Metri lineari |

**QUADRO C**  
Modalità  
di svolgimento  
dell'attività

| Produzione/lavorazione e commercializzazione                                           |                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| C01                                                                                    | Energia elettrica                                                                              | Kwh                    |
|                                                                                        |                                                                                                | Percentuale sui ricavi |
| C02                                                                                    | Produzione e/o lavorazione conto proprio                                                       | %                      |
| C03                                                                                    | Produzione e/o lavorazione conto terzi                                                         | %                      |
| C04                                                                                    | Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o lavorati dall'impresa  | %                      |
|                                                                                        |                                                                                                | TOT = 100%             |
| Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C03) |                                                                                                |                        |
| C05                                                                                    | Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)      |                        |
| C06                                                                                    | Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale                                  | %                      |
| Produzione/lavorazione affidata a terzi                                                |                                                                                                |                        |
| C07                                                                                    | Italia                                                                                         | ,00                    |
| C08                                                                                    | U.E.                                                                                           | ,00                    |
| C09                                                                                    | Extra U.E.                                                                                     | ,00                    |
| C10                                                                                    | Agenti e rappresentanti esclusivi                                                              | Numero                 |
| C11                                                                                    | Agenti e rappresentanti non esclusivi                                                          | Numero                 |
|                                                                                        |                                                                                                | Percentuale sui ricavi |
| C12                                                                                    | Produzione e/o lavorazione di cornici su misura                                                | %                      |
| C13                                                                                    | Produzione di cornici confezionate in serie                                                    | %                      |
| C14                                                                                    | Vendita di dipinti, grafica d'autore, stampe e poster                                          | %                      |
| C15                                                                                    | Vendita di complementi d'arredo (anche di antiquariato), articoli di belle arti e oggettistica | %                      |
| C16                                                                                    | Restauro di cornici                                                                            | %                      |
| C17                                                                                    | Riparazione di cornici e oggetti in legno                                                      | %                      |
| C18                                                                                    | Altro                                                                                          | %                      |
|                                                                                        |                                                                                                | TOT = 100%             |
| Area di mercato                                                                        |                                                                                                |                        |
| C19                                                                                    | Nazionale (1= comune; 2 = provincia; 3 = fino a 3 regioni; 4 = oltre 3 regioni)                |                        |
| C20                                                                                    | U.E.                                                                                           | Barrare la casella     |
| C21                                                                                    | Extra U.E.                                                                                     | Barrare la casella     |
|                                                                                        |                                                                                                | Percentuale sui ricavi |
| C22                                                                                    | Privati                                                                                        | %                      |
| C23                                                                                    | Antiquari                                                                                      | %                      |
| C24                                                                                    | Enti pubblici o privati (inclusi gallerie e musei)                                             | %                      |
| C25                                                                                    | Laboratori di corniciai                                                                        | %                      |
| C26                                                                                    | Grande distribuzione e distribuzione organizzata                                               | %                      |
| C27                                                                                    | Commercianti                                                                                   | %                      |
| C28                                                                                    | Altri                                                                                          | %                      |
|                                                                                        |                                                                                                | TOT = 100%             |
| C29                                                                                    | Export (U. E., extra U. E.)                                                                    | %                      |
| C30                                                                                    | Vendite per via telematica (Internet, ecc.)                                                    | %                      |

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

### Materie prime impiegate

|            |                            |  |               |
|------------|----------------------------|--|---------------|
| <b>D01</b> | Aste per cornici           |  | Metri lineari |
| <b>D02</b> | Materiali per passepartout |  | Mq            |
| <b>D03</b> | Vetri                      |  | Mq            |
| <b>D04</b> | Specchi                    |  | Mq            |
| <b>D05</b> | Fomecor                    |  | Mq            |
| <b>D06</b> | Metacrilato                |  | Mq            |

### Fasi della produzione/lavorazione

| Fasi della produzione/lavorazione                                                                | SVOLTE INTERNAMENTE |             | AFFIDATE A TERZI |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                  | Conto proprio       | Conto terzi | Italia           | U.E. / extra U.E.  |
| <b>D07</b> Taglio e assemblaggio delle aste                                                      |                     |             |                  | Barrare la casella |
| <b>D08</b> Lavorazione di passepartout (decorazione, intaglio, applicazione di finiture e fregi) |                     |             |                  | Barrare la casella |
| <b>D09</b> Taglio del vetro / metacrilato                                                        |                     |             |                  | Barrare la casella |
| <b>D10</b> Intaglio e/o intarsio manuale                                                         |                     |             |                  | Barrare la casella |
| <b>D11</b> Doratura a guazzo o a missione con foglia d'oro o d'argento                           |                     |             |                  | Barrare la casella |
| <b>D12</b> Restauro di cornici                                                                   |                     |             |                  | Barrare la casella |
| <b>D13</b> Riparazione di cornici e oggetti in legno                                             |                     |             |                  | Barrare la casella |

**Modalità di produzione/lavorazione**

| Modalità di produzione/lavorazione |                                                                                      | Percentuale<br>sui ricavi |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>D14</b>                         | Produzione / lavorazione di cornici a misure standard (compresi i pannelli a giorno) | %                         |
| <b>D15</b>                         | Produzione / lavorazione su misura seriale                                           | %                         |
| <b>D16</b>                         | Produzione / lavorazione su misura all'unità                                         | %                         |

$$TOT = 100\%$$

### Altri elementi specifici

|            |                                                                  |     |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| <b>D17</b> | Sala per esposizione di quadri e sculture                        |     | Barrare la casella |
| <b>D18</b> | Premi di assicurazione                                           | ,00 |                    |
| <b>D19</b> | Costo per acquisto di stampe, dipinti, poster e grafica d'autore | ,00 |                    |

## QUADRO E

**E01** Sega monolama

|     |                                                  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|
| E02 | Sega bilama                                      |  |  |
| E03 | Trancia (ghigliottina) a pedale                  |  |  |
| E04 | Trancia (ghigliottina) pneumatica                |  |  |
| E05 | Trancia (ghigliottina) elettronica               |  |  |
| E06 | Assemblatrice / Graffatrice meccanica            |  |  |
| E07 | Assemblatrice / Graffatrice pneumatica           |  |  |
| E08 | Assemblatrice / Graffatrice elettronica          |  |  |
| E09 | Pistola manuale                                  |  |  |
| E10 | Pistola pneumatica                               |  |  |
| E11 | Fresatrice per doppie cornici                    |  |  |
| E12 | Taglierina manuale verticale per passepartout    |  |  |
| E13 | Taglierina pneumatica verticale per passepartout |  |  |
| E14 | Scorniciatrice                                   |  |  |
| E15 | Levigatrice                                      |  |  |
| E16 | Linea di verniciatura                            |  |  |
| E17 | Pastigliatrice                                   |  |  |
| E18 | Doratrice                                        |  |  |
| E19 | Incartatrice                                     |  |  |

**QUADRO F**  
Elementi contabili

## Imposte sui redditi

|            |                                                                                                                                             |                    |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>F01</b> | Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale      |                    | ,00 |
| <b>F02</b> | Esistenze iniziali relative a prodotti finiti                                                                                               |                    | ,00 |
| <b>F03</b> | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale                                                             |                    | ,00 |
| <b>F04</b> | Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR                       |                    | ,00 |
| <b>F05</b> | Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale        |                    | ,00 |
| <b>F06</b> | Rimanenze finali relative a prodotti finiti                                                                                                 |                    | ,00 |
| <b>F07</b> | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale                                                               |                    | ,00 |
| <b>F08</b> | Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR                         |                    | ,00 |
| <b>F09</b> | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci                                                                    |                    | ,00 |
| <b>F10</b> | Costo per la produzione di servizi                                                                                                          |                    | ,00 |
| <b>F11</b> | Valore dei beni strumentali                                                                                                                 |                    | ,00 |
| <b>F12</b> | Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa                          |                    | ,00 |
| <b>F13</b> | Spese per acquisti di servizi                                                                                                               |                    | ,00 |
| <b>F14</b> | Ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR<br>adeguamento da studi di settore                                     |                    | ,00 |
| <b>F15</b> | Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso<br>annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi | Barrare la casella | ,00 |
| <b>F16</b> | Altri proventi considerati ricavi<br>di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir                                                       |                    | ,00 |

### Imposta sul valore aggiunto

|            |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>F17</b> | Esenzione IVA                                                                                                                                                                                                                                     |  | Barrare la casella |
| <b>F18</b> | Volume d'affari                                                                                                                                                                                                                                   |  | ,00                |
| <b>F19</b> | Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) |  | ,00                |
| <b>F20</b> | IVA sulle operazioni imponibili                                                                                                                                                                                                                   |  | ,00                |
| <b>F21</b> | IVA sulle operazioni di intrattenimento                                                                                                                                                                                                           |  | ,00                |
| <b>F22</b> | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)                                                                                                                               |  | ,00                |

**QUADRO X**  
Altre informazioni  
rilevanti ai fini  
dell'applicazione  
degli studi di settore

|            |                                                                         |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>X01</b> | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti                    | ,00 |
| <b>X02</b> | Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo | ,00 |

## Asseverazione

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma